



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 fax 0372/590037
Sito web: www.cremonacinque.gov.it - **e-mail:** cric82300b@istruzione.it
Posta elettronica certificata: cric82300b@pec.istruzione.it

Prot. n. 7611/B32

Cremona, 16 novembre 2016

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che:

- la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto/dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità;
- nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nelle scuole, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane;

VISTI gli art.63 e 64 del CCNL in vigore e la L. n. 107/15;

CONSIDERATO che:

- il comma 1 dell'art. 64 del CCNL comparto scuola dispone la "Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità";
- il comma 13 dello stesso articolo afferma che "A livello di singola scuola il Dirigente Scolastico fornisce una informazione preventiva sulla attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento";
- l'art. 6, p.2, lettera d, rimette alla competenza del Dirigente Scolastico la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale;

DISPONE i criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: può partecipare, previa autorizzazione del capo di istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto. Qualora il personale ATA partecipi ad iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione dell'attività didattica, con ore di permesso o con ferie, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.

Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Le attività formative del piano sono obbligatorie, così come la formazione in materia di sicurezza.

Personale docente:

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata:

- 1) per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIUR organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIUR); organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole vicine;
- 2) se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa.

I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

- priorità ai docenti a tempo indeterminato;
- coerenza del corso con la materia di insegnamento;
- coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione Scolastica;
- non più di 1 insegnante per plesso;
- potrà essere autorizzata, a discrezione del Dirigente scolastico, la partecipazione di più insegnanti per plesso, fatte salve le esigenze di servizio.

Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente punto 2, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dal punto 1.

Le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti sono obbligatorie, così come la formazione in materia di sicurezza.

Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione.

Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria.

Il docente che ha usufruito del permesso per la formazione/ aggiornamento, è tenuto a comunicare al Collegio, ai Dipartimenti e ai colleghi l'attività svolta e gli esiti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Carlo Pitturelli*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93
Nota: ai sensi dell'art 6 comma 2 legge 412/91
non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa